

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

NORMATIVA:

- L.P. 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale";
- "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9" emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001;
- L.P. 03 agosto 2010, n. 19 "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche".

PRESCRIZIONI:

● LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE SUPERALCOLICHE E' VIETATA

Per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume anche se ridotta al di sotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita (art. 17 del Regolamento di Esecuzione della L.P. 9/2000 e art. 177 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S.)

- il divieto ai sensi dell'art. 2, c. 1 della L.P. 19/2010 di somministrazione, di vendita e di offerta, a titolo gratuito o di assaggio, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai soggetti minori di 18 anni, fermo restando quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del c.p.
- il divieto a partire dalle ore 03.00 e per le tre ore successive di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 117 dd. 03 agosto 2007 convertito dalla Legge 160 dd 02 ottobre 2007 "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza", come da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- il divieto ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L.P. 19/2010 di pubblicizzare e sponsorizzare bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di 18 anni;
- la mancata esibizione del documento di identità, se richiesto, comporta il rifiuto della somministrazioni o della vendita di bevande alcoliche;
- l'operatore concessionario deve tenere con sé la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e copia del presente provvedimento onde favorire il controllo da parte degli organi di vigilanza, pena l'allontanamento dal luogo della manifestazione;
- è fatto divieto di occupare una superficie superiore a quella consentita, od occupare aree assegnate ad altri, o somministrare merceologie non indicate nella Scia;
- **è fatto obbligo di posizionare sotto eventuali strutture per la preparazione, somministrazione e consumazione di alimenti un telo al fine di preservare lo stato della pavimentazione da eventuali perdite di liquidi oleosi da parte dell'autoveicolo e/o dalle attrezzature utilizzate;**
- **nel caso di accertata presenza di macchie oleose sulla pavimentazione collegabili all'attività di cui sopra sarà Vostro onere provvedere al ripristino dell'area;**
- cessata la somministrazione e fatta la necessaria pulizia, il suolo dovrà essere lasciato completamente libero;
- dovranno essere rispettati i requisiti igienico sanitari di legge.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra saranno applicate le sanzioni previste dalla L.P. 19 dd 03 agosto 2010, come meglio sotto specificate. (**)

(**) Disposizioni sanzionatorie art. 4 L.P. 03 agosto 2010 n. 19

1. I soggetti responsabili indicati nell'articolo 2, comma 1, che vendono o somministrano, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche ai minori di diciotto anni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se si tratta di minori di quattordici anni la sanzione è raddoppiata. Se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato la sanzione è aumentata del 50 per cento.
2. I maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di diciotto anni bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicate nell'articolo 2, comma 1, o su aree pubbliche o aperte al pubblico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. I minori di diciotto anni che consumano bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicati nell'articolo 2, comma 1, o nelle loro adiacenze o su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.
4. La violazione delle altre disposizioni di questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

euro.

5. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. L'eventuale applicazione di sanzioni penali non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative previste da questa legge. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio della Provincia e destinate alle azioni previste dall'articolo 3, comma 5.
6. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati e dai corpi di polizia urbana dei comuni.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO APPARECCHIATURE A GAS GPL:

- E' necessario garantire le vie di fuga.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o autonegozi che impiegano GPL.
- Ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 mq di area coperta ed utilizzata.
- E' vietata la detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.
- L'installazione e la sostituzione di bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione previsto dall'art. 11, comma 1. del D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
- L'installazione e la sostituzione di bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione sopra citato.
- Per quanto non precisato si rimanda alle "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" divulgate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e alla Direttiva del Ministero dell'Interno dd. 18 luglio 2018 "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità".